



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Settore VI – Graduatorie personale docente

AI Dirigenti Scolastici delle
Istituzioni scolastiche Milano e Città Metropolitana

Oggetto: Integrazione graduatorie di istituto del personale docente D.D. n 1458 del 9/10/2019.
Precisazioni relative **al divieto di inserimento in II fascia di docenti, privi di abilitazione, ma in possesso dei soli 24 crediti CFU.**

Facendo seguito alle numerose segnalazioni pervenute a quest'Ufficio relative ad alcune istituzioni scolastiche che stanno provvedendo ad inserire nella II fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Istituto, docenti in possesso dei soli 24 CFU, si forniscono i seguenti chiarimenti.

I 24 crediti formativi, insieme al titolo di studio (laurea), danno la possibilità, ai docenti interessati, di poter partecipare ai concorsi specifici per docenti.

Poiché gli stessi Crediti Formativi Universitari (CFU) conseguiti dopo il titolo di studio, non sostituiscono in alcun modo le abilitazioni, è del tutto illegittimo l'inserimento nelle II fasce delle graduatorie di istituto di docenti in possesso solamente di detti crediti ma senza abilitazione.

Non risultano, a quest'Ufficio indicazioni diverse da quanto previsto nel Decreto Dipartimentale citato in oggetto a cui le Istituzioni Scolastiche in indirizzo devono attenersi.

Oltre all'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione oltre il previsto termine di aggiornamento triennale ed entro il, gli unici casi di inserimenti sono quelli relativi ad eventuali Ordinanze/Sentenze emesse da tribunali competenti.

MB/sp/ms

Il dirigente
Marco Bussetti